



Direzione Centrale Normativa

Roma, 21 dicembre 2012

OGGETTO: Imposta di bollo – Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642

PREMESSA	3
1. MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI CONTO E AI RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO...	8
1.1. Ambito di applicazione	8
1.2. Determinazione dell'imposta	10
1.3. Esenzione per estratti e libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro	16
2. MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI	21
2.1. Ambito di applicazione	21
2.1.1 Polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.....	25
2.2. Determinazione dell'imposta	27
2.3. Applicazione delle soglie minime e massime di imposta	30
2.4. Calcolo dell'imposta di bollo per le polizze di assicurazioni, buoni postali fruttiferi e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste uno stabile rapporto con l'intermediario	35
3. SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	41
4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	44

PREMESSA

L'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito *decreto*), ha modificato, tra l'altro, la disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.

In particolare, con le disposizioni dettate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 19 è stato modificato l'articolo 13, commi *2-bis* e *2-ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note *3-bis* e *3-ter*.

Tali modifiche trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 (di seguito DM 24 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 127 del 1° giugno 2012.

Il medesimo articolo 19 ha disposto, inoltre, al comma 4, la riduzione della percentuale dell'acconto dell'imposta di bollo da versare nel 2012, per il 2013, relativa alle comunicazioni di cui al comma *2-ter* dell'articolo 13.

Con il comma 24 dell'articolo 19, viene, infine, soppressa l'addizionale all'imposta di bollo prevista dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Per effetto di tale abrogazione, la misura dell'imposta di bollo dovuta in relazione ai conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari risulta definita, diversamente rispetto al passato, unicamente nell'ambito delle previsioni recate dall'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

Il quadro normativo si completa, infine, con le modifiche apportate alla disciplina in commento dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Con l'articolo 8, in particolare, è stato riformulato l'articolo 13, comma 2-ter, al fine, tra l'altro, di ricondurre nell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 13, comma 2-ter, anche i depositi bancari e postali.

Con tali ultime modifiche è stato, inoltre, introdotto l'obbligo, per le imprese di assicurazione, autorizzate al pagamento in modo virtuale, di corrispondere l'acconto dell'imposta di bollo.

Al fine di valutare la portata delle disposizioni introdotte con il *decreto* e con le successive modifiche ed integrazioni, appare utile ricordare che la materia dell'imposta di bollo applicabile, in particolare, ai rapporti di deposito titoli era stata già interessata da recenti modifiche normative, introdotte con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Tali disposizioni prevedevano l'applicazione dell'imposta di bollo, determinata sulla base di un sistema di tassazione progressiva per scaglioni di valore dei titoli, sulle comunicazioni inviate alla clientela nell'ambito dei rapporti di deposito di titoli.

Tali misure, si rileva nella *'Relazione MEF Manovra Dicembre 2011'*, pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze avevano prodotto, tuttavia, effetti indesiderabili *'sul piano dell'equità'*, determinati da un sistema di applicazione dell'imposta fondato su un meccanismo di *'progressività per classi'* applicato ad una imposta di tipo reale.

Tale sistema poteva risultare penalizzante, in particolare, per i depositi di titoli il cui valore eccedeva, anche per importi minimi, i limiti degli scaglioni stabiliti.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta veniva, inoltre, individuato nella tenuta di rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, per i quali l'intermediario finanziario era obbligato all'invio di una apposita comunicazione, in base alle norme sulla trasparenza bancaria (articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB)).

Conseguentemente, i prodotti finanziari, detenuti attraverso diverse tipologie di rapporti, rimanevano esclusi da tassazione.

Tale limitazione dell'ambito oggettivo di applicazione del tributo, si rileva nella relazione MEF '*poteva facilmente indurre scelte finanziarie determinate dalla sola convenienza fiscale*'.

Con le nuove misure, entrate in vigore dal 1° gennaio 2012, si è inteso, quindi, razionalizzare la disciplina dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.

Secondo le disposizioni previste dal *decreto*, tali comunicazioni sono, infatti, attualmente assoggettate a tassazione, in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito.

Le novità introdotte con il *decreto* hanno interessato, inoltre, anche l'imposta di bollo di cui al comma 2-bis dell'articolo 13, per effetto delle quali l'imposta risulta applicabile, oltre che agli estratti di conti corrente bancari e postali, anche ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.

Le nuove norme non hanno, invece, modificato la misura dell'imposta applicabile per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche che resta confermata nell'importo annuale di euro 34,20. In relazione a tali rapporti, viene, inoltre, introdotto un regime di esenzione qualora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti complessivamente non superiore ad euro 5.000.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene, invece, incrementata la misura del tributo che risulta attualmente fissata nell'importo annuo di euro 100.

Come precisato dall'articolo 4, comma 4, del DM 24 maggio 2012, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, è sostitutiva dell'imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell'articolo 2, nota 2-bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l'ente gestore e la propria clientela.

Non sono, quindi, soggetti all'imposta sostitutiva in commento, di cui all'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa gli estratti conto, i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti.

Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, articolo 1, lettera b), occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011. Si segnala, al riguardo, che successivamente all'emanazione del DM 24 maggio 2012, è stato pubblicato, in data 20 giugno 2012, un nuovo provvedimento dal Governatore della Banca d'Italia che sostituisce il precedente del 9 febbraio 2011.

In applicazione di tali disposizioni, non rientrano nella definizione di cliente “*i seguenti soggetti : banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa; Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo*”.

L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, non trova applicazione, inoltre, con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell'autorità giudiziaria.

Il DM 24 maggio 2012 precisa, infatti, all'articolo 1, lettera b), che, ai fini in esame, non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell'autorità giudiziaria.

In considerazione di tale previsione, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, non trova applicazione, a titolo esemplificativo, per i depositi giudiziari di cui al regio decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari) nonché per quelli intestati al

Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Si rammenta che al Fondo unico giustizia confluiscono, tra l'altro, i conti correnti, i conti di deposito, i libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Se il rapporto è intrattenuto per ordine dell'autorità giudiziaria non trova, quindi, applicazione l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, commi *2-bis* e *2-ter*, e, pertanto, in relazione agli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei predetti rapporti è applicata l'imposta di bollo ordinaria.

Conseguentemente, per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti diversi dalla clientela, l'imposta di bollo deve essere applicata nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, commi *2-bis* e *2-ter*, della Tariffa non è, inoltre, applicabile qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti possa trovare applicazione un regime di esenzione dall'imposta di bollo. Si ricorda, ad esempio, che l'articolo *27-bis* della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 stabilisce un trattamento di esenzione per gli "*Atti, documenti, istanze, contratti (...) estratti...*" posti in essere o richiesti dalle ONLUS e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

In considerazione di tale previsione, pertanto, gli estratti di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti da tali soggetti sono esenti, in modo assoluto, dall'imposta di bollo.

Con la presente circolare, allo scopo di eliminare dubbi interpretativi sorti a seguito della introduzione delle nuove misure, si forniscono di seguito

chiarimenti per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, di cui all'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

1. MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI CONTO E AI RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO

1.1. Ambito di applicazione

L'art. 19, comma 1, del *decreto* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:

- | | |
|---|-------------------|
| <i>a) se il cliente è persona fisica</i> | <i>euro 34,20</i> |
| <i>b) se il cliente è diverso da persona fisica</i> | <i>euro 100”</i> |

Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 individua, dunque, la misura dell'imposta di bollo che deve essere corrisposta dalle banche e da Poste italiane spa a seguito della instaurazione e tenuta da parte di clienti di rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio.

La misura dell'imposta risulta differenziata in considerazione della natura giuridica, persona fisica ovvero soggetto diverso, del cliente intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio.

Per effetto delle modifiche introdotte con il *decreto*, sono soggetti all'imposta di bollo anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.

Come chiarito, l'imposta sostitutiva in commento, disciplinata dall'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa non trova, invece, applicazione per gli estratti conto e

i rendiconti che le banche e Poste italiane inviano a soggetti diversi dai propri clienti, compresi i conti aperti su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In tal caso, agli estratti di conto corrente e ai rendiconti di risparmio torna applicabile l'imposta di bollo ordinaria di euro 1,81, di cui all'articolo 13, comma 2, qualora l'importo superi euro 77,47.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo e, pertanto, non deve essere applicata l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa nè l'imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell'articolo 2, nota 2-*bis* e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, i cd. '*conti di base*' di cui all'articolo 12, comma 6, del *decreto*, recante disposizioni in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante. Si tratta di uno strumento introdotto dal legislatore nel quadro delle iniziative assunte in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.

Per la definizione del '*conto di base*', l'articolo 12, comma 3, del *decreto* demanda ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento.

Tale convenzione è stata stipulata in data 28 marzo 2012. Nell'ambito della convenzione è stato stabilito, in particolare, che il conto corrente '*di base*' qualora si rivolga a fasce socialmente svantaggiate di clientela, deve essere offerto dall'intermediario senza spese; in tal caso, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12, il rapporto di conto corrente è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo.

La medesima convenzione chiarisce, all'articolo 6, comma 1, che appartengono alle fasce socialmente svantaggiate, i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500.

Tale conto, ai sensi del successivo comma 3, può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è calcolato l'ISEE.

I titolari del ‘*conto di base*’, esente da spese, presentano al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo di ogni anno, un’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità.

In caso di mancata attestazione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento provvede ad addebitare le spese di tenuta del conto e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, comma 5, della medesima convenzione.

Tale disposizione precisa che in caso di mancata attestazione, entro il 1° marzo, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi senza essere tenuto a corrispondere le spese e l’imposta di bollo.

1.2. Determinazione dell’imposta

Come chiarito, la misura dell’imposta applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione del soggetto titolare del rapporto.

In particolare, l’imposta è stabilita in misura pari a

- euro 34,20, per le persone fisiche;
- euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della misura prevista per le persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l’intestazione del rapporto.

A seguito delle modifiche introdotte con il *decreto*, come detto, la misura dell’imposta risulta definita nell’ambito delle previsioni del comma *2-bis* dell’articolo 13.

Sono state, infatti, soppresse l’addizionale prevista nella misura del 50 per cento, dal comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e la maggiorazione dell’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche dalla previgente nota *3-bis* all’articolo 13.

La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa, chiarisce, inoltre, che *“L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”*.

Per il calcolo dell'imposta, come precisato con il DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento all'anno civile.

L'imposta relativa agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni di periodi inferiori all'anno deve, quindi, essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati.

Il rapporto dell'imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso dell'anno.

Si precisa, al riguardo, che qualora, per effetto della commisurazione dell'imposta a giorni, l'importo applicabile sul documento sia inferiore ad un euro il tributo applicabile sarà, comunque, pari a tale importo (1 euro).

L'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infatti, che *“In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.”*

Tenuto conto che i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste italiane prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l'applicazione di importi fissi di imposta in considerazione della periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell'estratto conto, i soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta possono facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell'imposta ai predetti periodi mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla previgente disciplina e dall'articolo 119 del TUB.

Resta fermo che in caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come, ad esempio, in caso di apertura o

cessazione del rapporto in corso d'anno, l'imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati.

Si precisa, inoltre, che in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

L'articolo 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012, al riguardo, ha, infatti, chiarito che *“In caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l'imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto”*.

Esempio n. 1

Contribuente, persona fisica che intrattiene con la medesima banca un rapporto di conto corrente e un libretto di risparmio, con valore medio di giacenza al 30 giugno e al 31 dicembre, pari ad euro 5.600 euro, per ogni rapporto.

Ipotizzando che l'estratto del conto corrente venga inviato con periodicità semestrale e che il libretto di risparmio venga rendicontato annualmente, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

	Valore Medio di giacenza	Imposta al 30 giugno	Imposta al 31 dicembre
Conto corrente	€ 5.600	€ 17,10	€ 17,10
Libretto di risparmio	€ 5.600	-	€ 34,20

Esempio n. 2

Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente, con valore medio di giacenza, pari ad euro 5.600 per ogni conto.

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, per il conto A, e semestrale, per il conto B, l'imposta applicabile nel corso dell'anno è la seguente:

	Valore medio di giacenza	Imposta al 31 marzo	Imposta al 30 giugno	Imposta al 30 settembre	Imposta al 31 dicembre
Conto A	€ 5.600	€ 8,55	€ 8,55	€ 8,55	€ 8,55
Conto B	€ 5.600	-	€ 17,10	-	€ 17,10

Esempio 3

Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario, nel 2013, due rapporti di conto corrente; il primo di durata annuale con valore medio di giacenza per l'intero anno pari ad euro 10.000 (conto A) ed il secondo aperto il 20 novembre con un valore medio di giacenza pari ad euro 25.000 (Conto B).

Ipotizzando che la rendicontazione sia stabilita contrattualmente per entrambi con periodicità trimestrale, l'imposta applicabile nel corso dell'anno è la seguente:

Valore Medio di giacenza	Imposta al 31 marzo	Imposta al 30 giugno	Imposta al 30 settembre	Imposta al 31 dicembre
Conto A dal 1° gennaio € 10.000	€ 8,55	€ 8,55	€ 8,55	€ 8,55
Conto B dal 20 novembre € 25.000	-	-	-	$(34,20 \times 42)$ 365 = € 3,93

Per i libretti di risparmio al portatore, come chiarito con l'articolo 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che ne ha richiesto l'emissione.

Si precisa, al riguardo, che qualora, successivamente all'emissione, venga censito dall'intermediario quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l'emissione, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che risulta portatore del libretto.

L'imposta deve essere corrisposta anche per i rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie. In tal caso, la misura dell'imposta applicabile deve essere determinata in considerazione del fiduciante; l'imposta deve essere, quindi applicata in misura pari ad euro 34,20 se il fiduciante è persona fisica o ad euro 100, se soggetto diverso.

Alcune considerazioni in ordine alla misura dell'imposta applicabile devono essere svolte, inoltre, con riferimento ai libretti di risparmio postale emessi in data antecedente al 1° gennaio 2004 che non sono stati oggetto di operazioni o movimentazioni da parte del titolare.

Tali libretti di risparmio non sono stati inseriti, al momento dell'emissione, nel sistema informativo; inoltre, anche il loro successivo inserimento nel sistema informativo è stato effettuato prescindendo dall'indicazione del soggetto titolare del libretto.

In assenza dell'individuazione del soggetto intestatario del libretto, sorgono alcune difficoltà in ordine alla individuazione della misura dell'imposta di bollo applicabile.

Tali difficoltà applicative non interessano i libretti di risparmio postale che sono movimentati dagli intestatari in quanto, per effetto del compimento di tali operazioni, il soggetto intestatario risulta comunque individuato.

Alcune difficoltà applicative emergono, in modo particolare, con i libretti di risparmio postale cd. *'dormienti'*.

Il DPR 22 giugno 2007, n. 116 definisce quali rapporti dormienti quei rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

Tra le attività finanziarie interessate da tale particolare normativa rilevano anche i libretti di risparmio postale se di giacenza superiore ad euro 100.

L'articolo 3 del DPR 22 giugno 2007, n. 116 citato prevede, altresì, che l'intermediario, trascorso il periodo decennale sopra detto provvede ad avvisare l'intestatario del rapporto che, decorso un periodo di tempo, pari a 180 giorni, stabilito dall'articolo 3, comma 1, lo stesso verrà estinto e le somme e i valori relativi ad essi, devoluti ad un Fondo di Garanzia istituito per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.

Tenuto conto che per i libretti di risparmio postale nominativi emessi prima del 2004, non è possibile risalire dalle banche dati al soggetto che risulta intestatario del libretto, ai fini della comunicazione ai titolari dell'avverarsi della situazione di dormienza dei rapporti, è adottata la medesima procedura prevista per i titoli al portatore, ovvero l'esposizione degli elenchi negli uffici postali, nel sito web Poste italiane e Cassa Depositi e Prestiti, previo inserimento di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Esperita tale procedura, il rapporto non si estingue se il titolare, o il terzo da questo delegato, entro il termine di 180 giorni, effettua un'operazione o una movimentazione del rapporto.

In considerazione delle peculiarità rappresentate con riferimento ai libretti di risparmio nominativi emessi prima del 2004, ovvero della impossibilità di determinare, in assenza di movimentazione, chi sia l'effettivo intestatario del libretto, si ritiene che per tali libretti di risparmio postale, per i quali non risulta, quindi noto chi sia l'effettivo intestatario del rapporto, l'imposta di bollo deve essere applicata in via presuntiva nella misura e secondo le modalità previste per i soggetti persone fisiche.

L'imposta di bollo deve essere, quindi, applicata annualmente nella misura di euro 34,20 annua, se la giacenza media del libretto risulti superiore ad euro 5.000.

Si precisa, tuttavia, che Poste Italiane, qualora venga a conoscenza di chi sia il soggetto titolare del rapporto, sia perché nell'ambito della procedura di

devoluzione del rapporto al Fondo di Garanzia il titolare si presenti per impartire disposizioni, sia nel caso più generale in cui comunque, anche prima del decorso del decennio, il titolare si presenti per effettuare operazioni e movimentare il libretto, provvederà a riliquidare l'imposta di bollo annualmente applicata in considerazione del soggetto che è stato censito quale effettivo intestatario del rapporto.

Tale modalità di determinazione dell'imposta deve essere utilizzata anche per i libretti di risparmio postale emessi prima del 1° gennaio 2004 e non movimentati, con saldo pari o inferiore ad euro 100, ancorché tali rapporti non siano interessati dalla procedura di devoluzione al Fondo di Garanzia.

Pertanto, in relazione a tali libretti, l'imposta annua non deve essere applicata in quanto tale rapporto si presume intestato ad un soggetto persona fisica.

Qualora venga appurato successivamente, a seguito di operazioni e movimentazioni del libretto, chi sia l'effettivo titolare, dovrà essere riliquidata l'imposta effettivamente dovuta in relazione a tale rapporto.

Si precisa, infine, con riferimento ai rapporti di conto corrente e libretti di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche che l'imposta deve essere comunque applicata, fino all'estinzione del rapporto intrattenuto, nella misura prevista anche nel caso in cui il saldo del conto corrente o del libretto sia di importo inferiore all'imposta dovuta.

1.3. Esenzione per estratti e libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro

L'articolo 19 del *decreto* ha, inoltre, previsto, tramite una modifica alla nota 3-*bis* all'articolo 13 della Tariffa, una esenzione dall'imposta di bollo a favore dei clienti persone fisiche che trova applicazione quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.

Coerentemente con il disposto normativo, l'articolo 2, comma 4, del DM 24 maggio 2012 prevede che *“Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti”*.

In caso di applicazione della esenzione in commento, resta fermo l'effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all'articolo 13.

L'articolo 4, comma 4 del DM 24 maggio 2012 precisa, infatti, che l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, occorre valutare, al termine del periodo rendicontato, la giacenza complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati al medesimo soggetto, persona fisica.

A tal fine, devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente:

- con la medesima banca;
- con Poste Italiane;
- con Cassa Depositi e Prestiti.

Si precisa che per giacenza media deve intendersi la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione.

Esempio n. 4

Contribuente, persona fisica, che intrattiene un unico rapporto di conto corrente con valore medio di giacenza pari a 4.000 euro nel primo, secondo e terzo trimestre e pari a 60.000 euro nel quarto trimestre.

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Giacenza media	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 60.000
Imposta di bollo	-	-	-	€8,55

Per l'applicazione dell'esenzione, occorre valutare la posizione complessiva del cliente.

Al riguardo, appare utile precisare con riferimento ai rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie che nel caso in cui il fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, tali rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini della verifica del limite di esenzione.

Diversamente, nel caso in cui il fiduciante intrattenga presso il medesimo intermediario, ad esempio, più rapporti di conto corrente per il tramite di una società fiduciaria, tali rapporti devono essere considerati unitariamente al fine di stabilire la spettanza dell'esenzione.

La verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato; qualora, a seguito di tale verifica emerga che la giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto sia superiore a 5.000 euro, l'imposta trova applicazione con riferimento a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente.

Per la valutazione della posizione complessiva del cliente, devono essere ricompresi anche i libretti di risparmio al portatore. In tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell'emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall'intermediario quale portatore del libretto.

Non devono essere, invece, considerati ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente i cd. '*conti di base*' esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dall'articolo 12, comma 6, del *decreto*.

In presenza di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o con Cassa depositi e Prestiti, con medesima periodicità di rendicontazione, occorre cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto; se tale valore è superiore a 5.000 euro l'imposta deve essere applicata per ciascuna rendicontazione.

Se i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario hanno, invece, diversa periodicità di rendicontazione, al fine di verificare se possa trovare applicazione l'esenzione disposta dal legislatore, occorre valutare, al momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media complessiva degli altri rapporti detenuti, determinata in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per gli altri rapporti non si proceda alla rendicontazione.

In sostanza, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, occorre sommare il valore di giacenza medio del rapporto per il quale si procede alla rendicontazione al valore medio di giacenza degli altri rapporti, determinato in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorchè per questi ultimi non si proceda alla rendicontazione.

Per i periodi di rendicontazione inferiori all'anno, la misura dell'imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato.

Esempio n. 5

Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente; il primo, conto A, con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel primo trimestre e ad euro 1.000 nel resto dell'anno; ed il secondo, conto B, con un valore medio di giacenza pari ad euro 2.000 per tutto l'anno.

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il conto B e con periodicità annuale per il conto A, l'imposta dovuta in relazione ai due conti è la seguente:

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Giacenza conto A	€ 53.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Giacenza conto B	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Imposta di bollo conto A -annuale	-	-	-	€ 34,20
Imposta di bollo conto B -trimestrale	€ 8,55	-	-	-
Imposta di bollo totale da applicare	€8,55	-	-	€34,20

L'articolo 2, comma 6, del DM 24 maggio 2012 precisa, inoltre, che l'imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Per tali conti correnti resta comunque fermo l'effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all'articolo 13.

Tali conti correnti intestati a persone fisiche, inoltre, non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell'esenzione di euro 5.000.

A tal fine, occorre valutare la giacenza media del periodo rendicontato. Se tale valore è negativo, il conto corrente non deve essere assoggettato all'imposta e non concorre alla determinazione della giacenza media complessiva.

Esempio n. 6

Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente; il primo con valore medio di giacenza per l'intero anno pari ad euro - 3000 (conto A) ed il secondo con un valore medio di giacenza pari ad euro 6.000 (conto B).

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga per entrambi con periodicità annuale, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

		Imposta al 31 dicembre
Valore medio di giacenza del conto A	€ -3.000	
Valore medio di giacenza del conto B	€ 6.000	€ 34,20
Valore medio di giacenza complessiva	€ 6.000	

2. MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI

2.1. Ambito di applicazione

Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, come sostituito dal *decreto*, prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, e dell'1,5 per mille annuo, negli anni successivi, per le *“Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.”*

L'imposta è dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima annua di euro 1.200.

La nota 3-ter del predetto all'articolo 13 precisa, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'imposta *“La comunicazione relativa a prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.”*

L'imposta è dovuta, dunque, in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono, in ogni caso inviate anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta

deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Per espressa previsione normativa, l'imposta di bollo in commento non trova applicazione *“per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari”*.

Tale regime di esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-ter, trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.

I prodotti finanziari che rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo in commento, come chiarito dall'articolo 1, lettera c), del DM 24 maggio 2012, sono individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), rientrano nell'ambito dei *‘prodotti finanziari: “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da certificati”*.

A titolo esemplificativo, sono, pertanto, assoggettate all'imposta di bollo in commento le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, ecc.

Rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa anche i prodotti finanziari detenuti all'estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. In relazione a tali prodotti, non trova dunque applicazione l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero in quanto tali attività non si considerano detenute all'estero.

Per le polizze assicurative stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi si rinvia ai chiarimenti forniti al successivo paragrafo 2.1.1. Con riferimento ai prodotti assicurativi, si precisa che rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta, i contratti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del TUF.

Si tratta delle polizze *unit e index linked* e delle operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle “...*forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”.

In relazione a tali prodotti, precisa, l'articolo 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012, l'imposta di bollo deve essere applicata al momento del rimborso o del riscatto della polizza.

Per quanto concerne le gestioni patrimoniali, che in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del TUF, costituiscono servizi ed attività di investimento quando hanno per oggetto strumenti finanziari, rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 comma *2-ter*, l'intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie.

Per effetto delle modifiche introdotte con l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012 vengono, inoltre, esplicitamente ricondotti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma *2-ter*, “*i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati*”.

L'imposta trova, inoltre, applicazione, per esplicita previsione normativa, per i buoni fruttiferi postali se il loro valore supera complessivamente euro 5.000.

La nota *3-ter* dell'articolo 13 chiarisce, infatti, che sono esentati dall'imposta i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ad euro 5.000.

Si precisa che, ai fini della verifica del limite di esenzione, deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al netto quindi degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza del titolo.

L'articolo 3, comma 5, del DM 24 maggio 2012 precisa, inoltre, che *“Ai fini dell'esenzione da imposta per valori e buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5000 sono unitariamente considerati tutti i buoni di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S. p. a., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009”*.

Il valore dei buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009 non deve essere considerato, dunque, ai fini della verifica del limite complessivo dei 5.000 euro, previsto per l'applicazione dell'esenzione.

Per tali buoni, anche se il valore complessivo è inferiore a 5.000 euro, l'imposta di bollo è comunque dovuta al momento del rimborso e deve essere calcolata, per ciascun anno, applicando al valore nominale del singolo buono, l'aliquota proporzionale dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013. L'imposta da applicare al momento del rimborso non può comunque essere inferiore all'importo di euro 1,81 e, non trova, pertanto, applicazione la misura minima di euro 34,20.

Esempio n. 7

Contribuente che possiede buoni postali cartacei emessi il 1° gennaio 2008 di durata settennale e valore nominale pari ad euro 2.000.

L'imposta da calcolare per ciascun anno e da applicare al momento del rimborso è la seguente:

	31 dicembre 2012	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Valore nominale dei buoni postali cartacei	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Imposta proporzionale	$2000 * 1\text{‰} = € 2$	$2000 * 1,5\text{‰} = € 3$	$2000 * 1,5\text{‰} = € 3$
Imposta da applicare a scadenza			$2 + 3 + 3 = € 8$

Esempio n. 8

Contribuente che possiede buoni postali cartacei emessi il 1° gennaio 2008 di durata quinquennale e valore nominale pari ad euro 500.

L'imposta da calcolare e da applicare al momento del rimborso è la seguente:

	31 dicembre 2012
Valore dei buoni postali cartacei	€ 500
Calcolo dell'imposta proporzionale	$500 * 1^{0}/_{00} = 0,50$
Imposta da applicare a scadenza	€1,81

2.1.1 Polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi

L'articolo 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012, precisa che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, calcolata per ciascun anno, può essere applicata, all'atto del rimborso o del riscatto, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In tal caso, l'impresa estera assolve direttamente l'imposta di bollo in Italia ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

Per tali polizze trova, quindi, applicazione, a decorrere dal 2012, analogamente a quanto previsto per le polizze assicurative emesse da imprese residenti in Italia, l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, della tariffa.

Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l'opzione di cui al citato articolo 26-ter o non richiedano l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrare o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del DPR n. 642 del 1972. In tal caso, l'imposta deve essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente.

Nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l'intermediario residente venga interrotto, come chiarito con la circolare 2 luglio 2012, n. 28, tali soggetti devono applicare sulla polizza l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno ed accantonata fino a tale data. Va da sé che, una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.

Nel caso in cui, sulla base di quanto sopra chiarito, i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo risultino realizzati sia in capo alla società di assicurazione estera sia in capo alla società fiduciaria o ad altro intermediario residente, l'imposta di bollo deve essere applicata dalla società di assicurazione estera.

Per il periodo in cui trova applicazione l'imposta di bollo, non deve essere corrisposta l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero, di cui all'articolo 19, comma 18, del *decreto*.

2.2. Determinazione dell'imposta

Per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura:

- dell'1 per mille annuo, nel 2012;
- dell'1,5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.

Tali aliquote di imposta si applicano sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.

In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto.

Si precisa che l'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentino un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso, occorre fare riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari.

L'articolo 3 del DM 24 maggio 2012 stabilisce, infatti, che *“In mancanza dei predetti valori si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario”*.

Ai fini del calcolo dell'imposta, precisa, inoltre, il DM 24 maggio 2012, deve essere assunto il valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari, in applicazione di disposizioni di legge, al termine del periodo rendicontato.

Per i contratti derivati, si precisa che eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo dell'imposta da applicare.

Per le polizze di assicurazioni, si assume il valore di riscatto o rimborso della polizza.

In assenza di rendicontazione e, comunque, per i buoni postali fruttiferi, come chiarito dall'articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012, l'imposta è determinata sulla base del valore dei prodotti finanziari rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che l'imposta relativa ai buoni postali fruttiferi deve essere determinata con riferimento all'ammontare dei buoni in essere al 31 dicembre di ogni anno. Ne deriva che per i buoni che

scadono, ad esempio, nel corso del 2012, non deve essere applicata alcuna imposta mentre per i buoni posseduti al 31 dicembre 2012 e acquistati nel corso dello stesso anno l'imposta è dovuta in misura piena.

Il DM 24 maggio 2012, all'articolo 3, precisa, inoltre, che *“Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.”*

In sostanza, l'imposta deve essere determinata applicando al valore dei prodotti finanziari, come risultante dalle rendicontazioni inviate dall'ente gestore, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione o alla data di cessazione del rapporto, le aliquote previste nella misura dell'1 per mille per il 2012 o dell'1,5 a decorrere del 2013.

In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell'anno, l'imposta proporzionale così determinata deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

L'imposta proporzionale deve essere arrotondata ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore ad euro 0,05. L'articolo 3 del DPR n. 641 del 1972 stabilisce, infatti, al secondo comma che *“Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05”*.

Occorre, inoltre, rilevare che qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro, l'imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo.

Come già si è avuto modo di chiarire con riferimento all'imposta dovuta sui conti correnti e sui libretti di risparmio, infatti, l'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce che *“In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,*

rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50."

Esempio n. 9

Contribuente che intrattiene nel 2012 con il medesimo intermediario due rapporti di deposito titoli; il primo con valore rilevato al termine del periodo rendicontato pari ad euro 40.000 (deposito 1) ed il secondo con valore pari ad euro 50.000 (deposito 2).

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il deposito 1 e con periodicità annuale per il deposito 2, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

Valore del deposito al termine del periodo rendicontato	Imposta proporzionale al 31 marzo 2012	Imposta proporzionale al 30 giugno 2012	Imposta proporzionale al 30 settembre 2012	Imposta proporzionale al 31 dicembre 2012
Dep. 1 € 40.000	$\frac{40.000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (9,95) 9,90	$\frac{40.000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (9,95) 9,90	$\frac{40.000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (10,05) 10	$\frac{40.000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (10,05) 10
Dep. 2 € 50.000	-	-	-	$50.000 * 1 \text{‰}$ = (50) 50

Esempio n. 10

Contribuente che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di deposito titoli; il primo, aperto il 1° luglio 2012, con valore dei titoli l'ultimo giorno del periodo rendicontato pari ad euro 40.000 (deposito 1) ed il secondo, di durata annuale, con valore dei titoli l'ultimo giorno del periodo rendicontato pari ad euro 50.000 (deposito 2).

Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità semestrale per il deposito 1 e con periodicità trimestrale per il deposito 2, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

Valore del deposito al termine del periodo rendicontato	Imposta proporzionale al 31 marzo 2012	Imposta proporzionale al 30 giugno 2012	Imposta proporzionale al 30 settembre 2012	Imposta proporzionale al 31 dicembre 2012
Dep. 1 € 40.000	-	-	-	$40.000 * 1\% * 184$ 366 = (20,11) 20,10
Dep. 2 € 50.000	$50.000 * 1\% * 91$ 366 = (12,43) 12,40	$50000 * 1\% * 91$ 366 = (12,43) 12,40	$50.000 * 1\% * 92$ 366 = (12,57) 12,60	$50.000 * 1\% * 92$ 366 = (12,57) 12,60

2.3. Applicazione delle soglie minime e massime di imposta

La nota 3-ter all'articolo 13, stabilisce che "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200".

Come chiarito con l'articolo 3, comma 4, del DM 24 maggio 2012, dette misure minime e massime sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore.

Tali soglie minime e massime di imposta devono essere ragguagliate dall'ente gestore al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente.

Pertanto, nel caso, ad esempio, in cui il rapporto con l'intermediario abbia durata pari a sei mesi, la misura dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno non potrà comunque essere inferiore ad euro 17,10, quand'anche l'imposta determinata applicando l'aliquota proporzionale al valore dei prodotti finanziari risulti inferiore a tale importo.

Si precisa che nel caso in cui il cliente intrattenga in maniera continuativa più rapporti con il medesimo intermediario il ragguaglio delle soglie minime e massime deve essere effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei

rapporti nell'anno, considerando una volta sola quelli intercorrenti in periodi contemporanei.

Come precisato dal DM 24 maggio 2012, le soglie minime e massime (per il 2012) di imposta devono essere applicate, diversamente da quanto stabilito per l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente.

In applicazione di tale previsione, pertanto, in costanza di rapporto, occorre verificare con riferimento al 31 dicembre di ogni anno ovvero alla data di cessazione del rapporto tra l'ente gestore e il cliente, se l'imposta applicata nell'anno sui prodotti finanziari detenuti dal cliente sia stata almeno pari ad euro 34,20 su base annua ovvero superiore all'importo di euro 1.200 anch'esso su base annua.

Qualora, ad esempio, l'imposta proporzionale complessivamente applicata nell'anno in sede di rendicontazioni periodiche risulti inferiore all'importo di euro 34,20, l'ente gestore è tenuto ad applicare la differenza di imposta fino a concorrenza del predetto importo.

Analoghe considerazioni valgono per l'applicazione della soglia massima di imposta. Al riguardo, si precisa, pertanto, che qualora l'imposta proporzionale calcolata nel 2012, in sede di rendicontazioni periodiche sul valore complessivo dei prodotti finanziari risulti superiore all'importo di euro 1.200, l'imposta di bollo deve essere applicata fino a concorrenza di tale importo.

Esempio 11

Contribuente che intrattiene nel 2013, con il medesimo intermediario, un contratto di deposito titoli ed un contratto di gestione patrimoniale.

Ipotizzando che il valore dei prodotti finanziari detenuti nel rapporto di deposito sia pari ad euro 10.000, con rendicontazioni trimestrali, ed il valore della gestione patrimoniale sia pari ad euro 10.000, con rendicontazione annuale, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

	Imposta proporzionale al 31 marzo 2013	Imposta proporzionale al 30 giugno 2013	Imposta proporzionale al 30 settembre 2013	Imposta proporzionale al 31 dicembre 2013
Deposito titoli € 10.000	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 90}{365}$ = (3,70) 3,70	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 91}{365}$ = (3,74) 3,70	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 92}{365}$ = (3,78) 3,80	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 92}{365}$ = (3,78) 3,80
Gestione Patrimoniale € 10.000	-	-	-	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00}}{365} =$ (15) 15
Totale imposta proporzionale nell'anno $3,70 + 3,70 + 3,80 + 3,80 + 15 = 30 < 34,20$				
Residua imposta da applicare per l'anno 2013 $(34,20 - 30) = 4,20$				

Tenuto conto che l'imposta proporzionale sui prodotti detenuti (euro 30) è inferiore alla soglia minima (euro 34,20), l'ente gestore è tenuto ad applicare l'imposta fino a concorrenza di tale importo.

Esempio n. 12

Contribuente che intrattiene nel 2012, con il medesimo intermediario, due rapporti di deposito titoli, entrambi con durata annuale e rendicontazioni trimestrali.

Ipotizzando che il valore dei prodotti finanziari detenuti nel primo rapporto di deposito sia pari ad euro 5.000.000 (deposito 1) ed il valore del secondo rapporto (deposito 2) sia pari ad euro 50.000, l'imposta applicabile nell'anno 2012 è la seguente:

Valore dei depositi	Calcolo dell'imposta proporzionale al 31 marzo 2012	Calcolo dell'imposta proporzionale al 30 giugno 2012	Calcolo dell'imposta proporzionale al 30 settembre 2012	Calcolo dell'imposta proporzionale al 31 dicembre 2012
Dep.1 € 5.000.000	$\frac{5000000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (1246,58)	$\frac{5000000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (1246,58)	$\frac{5000000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (1260,27)	$\frac{5000000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (1260,27)
Dep. 2 € 50.000	$\frac{50.000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (12,43)	$\frac{50.000 * 1 \text{‰} * 91}{366}$ = (12,43)	$\frac{50.000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (12,57)	$\frac{50.000 * 1 \text{‰} * 92}{366}$ = (12,57)
Totale imposta da applicare	€ 1.200	€ 0	€ 0	€ 0

L'imposta da applicare al 31 marzo 2012 è pari ad euro 1.200. Tale importo rappresenta la soglia massima di imposta applicabile per il 2012. Pertanto, l'intermediario non deve applicare ulteriore imposta per le rendicontazioni successive.

Resta fermo che qualora il cliente interrompa il rapporto con l'intermediario in corso d'anno, occorre ragguagliare la misura dell'imposta massima al periodo di durata del rapporto con il cliente.

Si precisa che in caso di estinzione del rapporto con il cliente in corso d'anno le predette verifiche delle soglie minime e massime devono essere effettuate al momento della cessazione del rapporto; in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell'ultimo rapporto in corso d'anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell'anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l'intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei.

Esempio n. 13

Contribuente che intrattiene nel 2013, con il medesimo intermediario, un contratto di deposito titoli ed un contratto di gestione patrimoniale.

Ipotizzando che il rapporto di deposito titoli decorra dal 1° aprile 2013 con un valore dei prodotti finanziari al termine del periodo rendicontato, pari ad euro

10.000 e rendicontazione trimestrale, ed un contratto di gestione patrimoniale decorrente dal 1° luglio di valore pari ad euro 10.000, e rendicontazione annuale, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente:

	Imposta proporzionale al 30 giugno 2013	Imposta proporzionale al 30 settembre 2013	Imposta proporzionale al 31 dicembre 2013
Deposito titoli decorrente dal 1° aprile € 10.000	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 91}{365}$ = (3,74) 3,70	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 92}{365}$ = (3,78) 3,80	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 92}{365}$ = (3,78) 3,80
Gestione Patrimoniale decorrente dal 1° luglio € 10.000	-	-	$\frac{10.000 * 1,5^0/_{00} * 184}{365}$ = (7,56) 7,60
Totale imposta proporzionale nell'anno	3,70	+ 3,80	+ 3,80 + 7,60 =
18,90 < $\frac{34,20 * 275}{365}$ = 25,77			
Residua imposta dal applicare per il 2013 $(25,77 - 18,90) =$ 6,87			

Tenuto conto che l'imposta proporzionale sui prodotti detenuti (euro 18,90) è inferiore all'importo della soglia minima (euro 25,77), calcolato ragguagliando l'importo di euro 34,20 ai giorni di durata nell'anno del rapporto con il cliente (275), l'ente gestore è tenuto ad applicare l'imposta fino a concorrenza dell'importo di euro 25,77.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012 precisa, che *“Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta.”*

L'esclusione dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati. Nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l'imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato.

Allo stesso modo, nel caso di rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti di deposito titoli che presentino un valore dei prodotti finanziari pari a 0 e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l'imposta deve essere corrisposta nella misura minima di euro 34,20, rapportata ai giorni di durata del periodo rendicontato.

Se diversamente sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari e non ci sono movimentazioni, sul rendiconto di estinzione del rapporto non deve essere applicata l'imposta.

2.4. Calcolo dell'imposta di bollo per le polizze di assicurazioni, buoni postali fruttiferi e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste uno stabile rapporto con l'intermediario

L'articolo 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012 stabilisce che *“Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno e' dovuta all'atto del rimborso o riscatto”*.

Per tali prodotti il legislatore ha previsto, dunque, che l'imposta venga applicata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, allorquando sia previsto il rimborso o il riscatto del titolo.

In relazione a tali prodotti, l'ente gestore è tenuto al 31 dicembre di ogni anno a procedere alla determinazione dell'imposta relativa a ciascun prodotto finanziario, in considerazione della situazione complessiva del cliente; l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere calcolato per ciascun anno dall'ente gestore ed applicato, unitamente all'imposta relativa all'ultimo anno (o frazione

di anno) di detenzione del prodotto finanziario, al momento del rimborso o del riscatto.

Per le polizze assicurative, si assume per il calcolo dell'imposta il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero per la frazione dell'anno in cui la polizza scade o viene riscattata, il valore effettivo di riscatto o rimborso.

Esempio 14

Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1° luglio 2012 che si presume, per semplicità, riscattato dopo tre anni. Il valore di riscatto è pari ad euro 30.000, al 31 dicembre 2012, ad euro 40.000, al 31 dicembre 2013, ad euro 50.000, al 31 dicembre 2014 mentre il valore di rimborso effettivo al 1° luglio 2015 è pari ad euro 50.000.

L'imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno e da applicare al momento del rimborso è la seguente:

	31 dicembre 2012 € 30.000	31 dicembre 2013 € 40.000	31 dicembre 2014 € 50.000	1° luglio 2015 € 50.000
Calcolo dell'imposta	$\frac{30.000 * 1 \text{‰} * 184}{366}$ = (15,08) 15,10 17,19	$40.000 * 1,5 \text{‰}$ = 60	$50.000 * 1,5 \text{‰}$ = 75	$\frac{50.000 * 1,5 \text{‰} * 181}{365}$ = (37,19) 37,20
Il totale dell'imposta di bollo da applicare al momento del riscatto della polizza è pari a $(17,19 + 60 + 75 + 37,20) = \text{€ } 189,39$				

Nel caso in cui presso l'ente gestore, il cliente detenga più prodotti finanziari per i quali l'imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, l'ente gestore deve imputare l'imposta determinata al termine dell'anno *pro quota* a ciascun prodotto.

Tale imputazione deve essere effettuata sia nel caso in cui l'imposta sia calcolata in misura proporzionale sia nel caso in cui trovino applicazione le soglie minime e massime di imposta.

In tale ultimo caso, gli importi delle soglie minime e massime di imposta devono essere ripartiti sui singoli prodotti in considerazione della misura percentuale risultante dal rapporto tra l'imposta proporzionale determinata al termine dell'anno per ciascun prodotto e il totale dell'imposta proporzionale calcolata sui prodotti complessivamente detenuti dal cliente.

Tale ripartizione dell'imposta calcolata al termine di ciascun anno appare necessaria al fine di stabilire la misura dell'imposta da applicare per ciascun prodotto al momento del rimborso o del riscatto; i prodotti in argomento possono, infatti, avere scadenze differenti e, pertanto, anche la relativa imposta deve essere 'memorizzata' distintamente per ciascuno prodotto.

Esempio 15

Contribuente titolare di due contratti assicurativi stipulati rispettivamente il 1° luglio 2012 ed il 1° ottobre 2012 il cui riscatto avviene dopo tre anni.

Per semplicità si presume che le polizze abbiano valore di riscatto/rimborso costante pari rispettivamente a 10.000 e 30.000 euro.

L'imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno ed applicare al momento del rimborso è la seguente:

	31-dic-12	31-dic-13	31-dic-14	2015
Calcolo dell'imposta proporzionale per il contratto 1 € 10.000	$\frac{10.000 * 1^{0/100} * 184}{366}$ = (5,02) 5	$10.000 * 1,5^{0/100}$ = 15	$10.000 * 1,5^{0/100}$ = 15	$\frac{10.000 * 1,5^{0/100} * 181}{365}$ = (7,44) 7,40
Calcolo dell'imposta proporzionale per il contratto 2 € 30.000	$\frac{30.000 * 1^{0/100} * 92}{366}$ = (7,54) 7,50	$30.000 * 1,5^{0/100}$ = 45	$30.000 * 1,5^{0/100}$ = 45	$\frac{30.000 * 1,5^{0/100} * 273}{365}$ = (33,66) 33,70
Totale imposta proporzionale	€ 12,50	€ 60	€ 60	€ 41,10

Tenuto conto che l'imposta proporzionale per il 2012 pari ad euro 12,50 è inferiore all'imposta minima ragguagliata al periodo di durata del rapporto con il cliente ($34,20/366 \cdot 184 = 17,19$) pari ad euro 17,19, l'importo dell'imposta da 'memorizzare' per le due polizze per il 2012 è pari ad euro 17,19.

L'importo dell'imposta calcolata al 31 dicembre di ciascun anno deve essere ripartito tra le due polizze:

	31-dic-12	31-dic-13	31-dic-14	2015	Totale imposta
contratto 1 euro 10.000	$(\frac{5}{12,50}) = 40\%$ 12,50 $17,19 \cdot 40\% =$ 6,87	15	15	7,40	44,27
contratto 2 euro 30.000	$(\frac{7,5}{12,50} = 60\%)$ 12,50 $17,19 \cdot 60\%$ 10,31	45	45	33,70	

Si ricorda che i BPF rilevano, ai fini del calcolo dell'imposta, solo se il loro valore complessivo di rimborso al 31 dicembre risulta superiore ai 5.000 euro.

A tal fine, occorre tener conto di tutti i BPF identicamente intestati con esclusione, come precisato, dei BPF cartacei emessi in data antecedente al 1° gennaio 2009.

Come ricordato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012, ai fini della determinazione dell'imposta da parte dell'ente gestore si tiene conto del valore dei buoni postali fruttiferi al 31 dicembre di ogni anno.

Ne consegue che Poste Italiane è tenuta a determinare l'imposta sulla base della situazione in essere al termine dell'anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d'anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l'imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata

del titolo nel corso dell'anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell'imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma.

Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente proceda alla sottoscrizione del buono postale in corso d'anno, l'imposta deve essere calcolata al 31 dicembre nella misura annua prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di detenzione.

Al momento del rimborso del titolo, inoltre, non deve essere applicata l'imposta relativa alla frazione dell'anno in cui il prodotto viene rimborsato ma esclusivamente la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso.

Esempio 16

Contribuente titolare di tre buoni postali, sottoscritti rispettivamente il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2012 ed il 1° giugno 2012, tutti di durata triennale di valore nominale pari rispettivamente ad euro 6.000, 10.000 e 15.000.

L'imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno ed applicare al momento del rimborso è la seguente:

	<i>31-dic-12</i>	<i>31-dic-13</i>	<i>31-dic-14</i>
BPF N. 1 € 4.000 01/04/2012	$6.000 * 1 \text{‰} = 6$	$6.000 * 1,5 \text{‰} = 9$	$4.000 * 1,5 \text{‰} = 9$
BPF N. 2 € 10.000 01/05/2012	$10.000 * 1 \text{‰} = 10$	$10.000 * 1,5 \text{‰} = 15$	$10.000 * 1,5 \text{‰} = 15$
BPF N. 3 € 15.000 01/06/2012	$15.000 * 1 \text{‰} = 15$	$15.000 * 1,5 \text{‰} = 22,50$	$15.000 * 1,5 \text{‰} = 22,50$
Imposta dovuta per BPF N. 1	$34,20 * 6 / 31 =$ 6,60	9	9
Imposta dovuta per BPF N. 2	$34,20 * 10 / 31 =$ 11,00	15	15
Imposta dovuta per BPF N. 3	$34,20 * 15 / 31 =$ 16,60	22,50	22,50

Esempio 17

Contribuente titolare di tre buoni postali, sottoscritti rispettivamente il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2013 ed il 1° giugno 2014, di importo rispettivamente pari ad euro 4.000, 10.000 e 15.000, e di durata triennale.

L'imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno è la seguente:

	<i>31-dic-12</i>	<i>31-dic-13</i>	<i>31-dic-14</i>	<i>31-dic-15</i>	<i>31-dic-16</i>
BPF N. 1 € 4.000 dal 1°/04/2012	-	$4.000 * 1,5\text{‰} = 6$	$4.000 * 1,5\text{‰} = 6$	-	-
BPF N. 2 € 10.000 dal 1°/05/2013	-	$10.000 * 1,5\text{‰} = 15$	$10.000 * 1,5\text{‰} = 15$	$10.000 * 1,5\text{‰} = 15$	-
BPF N. 3 € 15.000 dal 1°/06/2014	-	-	$15.000 * 1,5\text{‰} = 22,50$	$15.000 * 1,5\text{‰} = 22,50$	$15.000 * 1,5\text{‰} = 22,50$
Imposta dovuta per BPF N. 1	-	$34,20 * 6/21 = 9,77$	6	-	-
Imposta dovuta per BPF N. 2	-	$34,20 * 15/21 = 24,43$	15	15	-
Imposta dovuta per BPF N. 3	-	-	22,50	22,50	34,20

L'imposta trova applicazione al momento della scadenza anche in relazione a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l'obbligo di applicare l'imposta ricade sull'emittente il quale deve, quindi, procedere al calcolo dell'imposta per ciascun anno, a partire dal 2012, ed applicare la misura dell'imposta così determinata, unitamente a quella dovuta per

l'anno o frazione di anno in cui avviene il rimborso, all'atto del rimborso del prodotto finanziario.

Nel caso in cui tali prodotti siano inseriti in un rapporto di custodia, amministrazione o gestione o altro stabile rapporto, l'imposta deve essere applicata ogni anno dall'intermediario presso il quale è instaurato detto rapporto, secondo le modalità in precedenza chiarite.

Si ricorda che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* e 2-*ter*, in commento può essere scomputata dall'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione di cui all'articolo 19, comma 6, del *decreto*.

Per i prodotti finanziari, per i quali l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, deve essere applicata per ciascun anno all'atto del riscatto o del rimborso, come chiarito con la circolare 5 luglio 2012, n. 29, l'imposta di bollo speciale pagata annualmente in relazione a tali prodotti può essere scomputata dall'imposta di bollo dovuta all'atto del rimborso o del riscatto.

3. SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo in commento trova applicazione per gli estratti conto, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria clientela.

L'articolo 1, lettera a), del DM 24 maggio 2012 chiarisce che per ente gestore si intende *“il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni*

periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma”.

Al fine di evitare duplicazioni di imposta, l'articolo 3, comma 6, del DM 24 maggio 2012 chiarisce, inoltre, che *“In presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3-ter, secondo periodo, all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto.”.*

Nel caso in cui nell'emissione e circolazione del prodotto finanziario sono coinvolti più enti gestori, l'imposta deve, quindi, essere applicata dal soggetto che ha il rapporto diretto con il cliente.

Per le quote o azioni di OICR, si chiarisce che nel caso in cui dette quote siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta deve essere applicata dall'intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore con riferimento alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Nel caso in cui i prodotti finanziari siano detenuti tramite un rapporto di gestione patrimoniale o un rapporto di deposito titoli, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore presso il quale è detenuto tale rapporto.

Inoltre, nel caso in cui presso due enti gestori il cliente intrattenga per i medesimi prodotti finanziari un contratto di gestione patrimoniale ed un contratto di deposito titoli, le comunicazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del

DPR n. 642 del 1972, sono quelle inviate dall'ente gestore presso il quale il cliente intrattiene il rapporto di deposito.

Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il cliente abbia stipulato con una società di gestione del risparmio un contratto di gestione di portafogli con delega ad operare su un rapporto di deposito titoli intrattenuto presso una banca.

Per i rapporti intrattenuti presso un intermediario residente per il tramite di società fiduciarie, l'imposta deve essere applicata dall'intermediario.

Diversamente, per i prodotti finanziari detenuti all'estero ma oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, l'imposta di bollo è applicata dalla società fiduciaria.

Per le polizze di assicurazione, l'imposta deve essere comunque applicata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui la polizza sia stata intermediata da un soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa (SAIA) ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB. Eventuali comunicazioni inviate dall'intermediario al cliente con riferimento al contratto di assicurazione non rilevano ai fini dell'applicazione del tributo in esame.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, sottoscritte da soggetti residenti, ed emesse da imprese di assicurazioni estere, che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, l'imposta di bollo può essere applicata dalla società di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale a condizione che dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché abbiano esercitato la facoltà prevista dall'articolo 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia non effettuino detti adempimenti, ma le polizze siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del DPR n. 642 del 1972, deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente.

Per i buoni fruttiferi postali, l'imposta deve essere applicata da Poste Italiane spa. L'articolo 19, comma 3-bis, del *decreto* stabilisce, inoltre, che *“Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti”*.

In considerazione di tale disposizione, pertanto, per i rapporti relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo, in essere con i clienti alla data del 31 dicembre 2011, l'ente gestore può procedere, in caso di mancata provvista da parte del cliente ai necessari disinvestimenti.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo si corrisponde ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972

- mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati;
- in modo virtuale.

L'articolo 4, comma 1, del DM 24 maggio 2012 prevede espressamente, infatti che *“L'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, può essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto*.

Pertanto, qualora per gli estratti di conto corrente, le rendicontazioni dei libretti di risparmio e per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l'ente gestore non risulti in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo con

modalità virtuali può richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

L'articolo 4, comma 2, del DM 24 maggio 2012 chiarisce, inoltre, che *“Qualora l'ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1° giugno 2012), non abbia ancora presentato la domanda di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell'autorizzazione, se non già assoggettati all'imposta di bollo.”*

Tale previsione trova applicazione con riferimento alle autorizzazioni al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale rilasciate dagli uffici entro il 2012.

I soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti al versamento dell'acconto ai sensi dell'articolo 15-*bis* del DPR n. 642 del 1972.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha previsto l'obbligo del pagamento dell'acconto dell'imposta di bollo anche per le imprese di assicurazioni.

Detto acconto deve essere versato entro il 16 aprile di ogni anno.

Con il DM 24 maggio 2012, è stato, inoltre, chiarito che *“Per i soggetti che ottengono l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, l'acconto per l'anno 2013 deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Le imprese di assicurazione che risultano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012 devono versare l'acconto, per l'anno 2013, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Gli enti gestori che hanno ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale in data successiva al 16 aprile 2012, non sono tenuti al

pagamento dell'acconto dell'imposta per il 2013, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, del DPR n. 642 del 1972.

L'acconto deve essere versato nella misura del 95 per cento dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata.

Per l'acconto da versare nel 2012 per il 2013, la misura è ridotta al 50 per cento per l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 13 in commento.

Tenuto conto, inoltre, che a seguito delle modifiche introdotte con il *decreto*, è stata soppressa l'addizionale all'imposta di bollo prevista dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 dai versamenti dell'imposta di bollo dovuta, anche a titolo d'acconto, possono essere scomputate, oltre ad eventuali crediti residui dell'imposta, anche le eccedenze di versamenti effettuati a titolo di addizionale.

Come precisato dal DM 24 maggio 2012, all'articolo 4, comma 5, infatti, *“Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali crediti residui dell'imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell'addizionale istituita dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.”*.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA